I.C. Griselli Protocollo 0000010/2026 del 02/01/2026

PIIC823008
Istituto Comprensivo
Italo Orlando GRISELLI
Montescudaio, Guardistallo, Casale M.mo, Riparbella, Castellina M.ma (Pisa)

Ai genitori dei bambini e delle bambine nuovi iscritti

alla scuola dell'Infanzia dell'Istituto

Oggetto: Iscrizione a.s.2026/2027

Gentili genitori,

Si informa che la domanda di iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia si effettua con modulo cartaceo da presentare all'istituzione scolastica **dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.**

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i **tre e i cinque anni** compiuti entro il entro il 31 dicembre 2026.

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2027. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2027.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2026, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto (https://istitutogriselli.edu.it/documento/regolamento-distituto/)

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:

− alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/a per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola prescelta.

La segreteria offre supporto alle famiglie nei seguenti giorni:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30

- Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Per concordare l'appuntamento è possibile contattare la segreteria alunni:

-al numero 0586 650053

-alla mail segreteria.alunni@icgriselli.com

Dirigente Scolastico
Prof. Marco Benucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.

Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337-*ter*, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento